


Pubblicato il 17/07/2019

N.04881_2019 REG.PROV.CAU.
N. 07387/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7387 del 2019, proposto da

Veronica Barone, Gemma Chirico, Valentina Di Micco, Giuseppina Femiano, Maria Cristina Giordano, Daniela Martini, Annalisa Spallina, Lucio Zampella, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi L'Aquila, Università degli Studi Roma Tor Vergata, Università degli Studi Roma Foro Italico, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Università degli Studi Milano Bicocca, Università degli Studi di Enna Kore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Università De L'Aquila, Università degli Studi di Cassino e Lazio Meridionale, Università degli Studi di Enna "Kore", Università degli Studi di Milano "Bicocca",

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Università degli Studi di Roma "Foro Italico", Università degli Studi di Messina non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA: A) degli elenchi pubblicati dagli Atenei resistenti recanti i nominativi dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte per l'ammissione al percorso di specializzazione sul sostegno (di seguito, in breve TFA Sostegno 2019), laddove escludono i ricorrenti che hanno conseguito un punteggio almeno pari a 18/30 al test preselettivo svolto nei giorni 15 e 16 aprile 2019; B) dei bandi adottati dagli Atenei resistenti, pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, con i quali venivano indette le procedure selettive per l'ammissione al TFA Sostegno 2019, nella parte in cui disciplinano le modalità di svolgimento dei test preselettivi e di superamento della prova ai fini dell'ammissione alla prova scritta; C) del Decreto Ministeriale n. 92 dell'8 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale in data 12 febbraio 2019, recante «Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno», nella parte in cui disciplina le prove di accesso, prevedendo che siano ammessi alle prove scritte «un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede» senza tuttavia indicare una soglia attestante il superamento del test e quindi l'idoneità al prosieguo delle operazioni selettive; D) dei Decreti Ministeriali 21 febbraio 2019 n. 118 e 27 febbraio 2019 n. 158, con i quali gli Atenei resistenti venivano autorizzati ad attivare i percorsi formativi de quibus, nella parte in cui confermano la disciplina dei test preselettivi nonché determinano il numero di posti e la loro distribuzione per ciascun Ateneo; E) qualora occorra del DM 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno», e del DM 10

settembre 2010 n. 249, recante «Regolamento concernente Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado»; F) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale in quanto lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO dei ricorrenti ad essere ammessi alla prova scritta per la selezione all'accesso al TFA Sostegno 2019;

CONSEGUENTEMENTE PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a consentire ai ricorrenti di sostenere la prova scritta di accesso al percorso formativo, siccome idonei a seguito del conseguimento della sufficienza nei test preselettivi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi L'Aquila e di Università degli Studi Roma Tor Vergata e di Università degli Studi Roma Foro Italico e di Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e di Università degli Studi Milano Bicocca e di Università degli Studi di Enna Kore;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

considerato che, prima facie, le censure allegate non appaiono fondate, in considerazione del carattere concorsuale della procedura (con conseguente irrilevanza del punteggio conseguito), della discrezionalità dell'amministrazione in ordine alla scelta di inserire dei quiz preselettivi, della loro estraneità al rapporto tra prova scritta e orale e del carattere non illogico né irragionevole della scelta di adottare una procedura selettiva su base territoriale;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per compensare le spese di lite della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

Dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar Lazio.

Fissa l'udienza pubblica del 4 febbraio 2020.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Primo Referendario

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, n. 4881/2019 del 17.07.2019, nel giudizio R.G.n. 7387/2019.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. 7387/2019).